

1392/14

Studio legale Avv. Nino Ruscitti
Viale Roosevelt n. 14 - 67039 Sulmona (Aq)
Tel. 0864/34824 - Fax 0864/207631
PEC: avvminoruscitti@cnfpec.it

16/11 *cmv*
Avv. Garbin


col 900

TRIBUNALE DI PISA

19/01/2015-1793 A
ADS Firenze / LEGALE

-Sezione Lavoro e Previdenza-

Ricorso ex art. 414 c.p.c.



PER: 1) CIABATTINI CHIARA nata il 12.02.1980 a Montevarchi (AR) e residente a Vecchiano (PI) in Via C. Colombo n. 3, cf. CBTCHR80B52F656V; 2) LOPES MARIA GRAZIA nata il 02.11.1981 a Gela (CL) ed ivi residente in Via Venezia n. 568, cf. LPSMGR81S42D960R; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Nino Ruscitti del foro di Sulmona (cf. RSCNNI74H18G878Z) ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del medesimo in Viale Roosevelt n. 14 a Sulmona (Aq) (comunicazioni all'utenza fax 0864/207631 o PEC: avvminoruscitti@cnfpec.it)

LS/1
Avv.
Mel-12

-ricorrenti-

CONTRO: MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro *pro tempore* e UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA-UFFICIO XV Ambito Territoriale per la Provincia di PISA, in persona del Dirigente Responsabile *pro tempore*, tutti domiciliati *ope legis* presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Via degli Arazzieri n. 04 a Firenze


-resistenti-

FATTO

I ricorrenti sono tutti docenti titolari di abilitazioni didattiche conseguite superando l'esame finale del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria o abilitandi nel senso che risultano iscritti al Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria ma non hanno ancora discusso la tesi finale.

Più precisamente la posizione dei ricorrenti è la seguente:

- 1) 1) La ricorrente Chiara Ciabattini è abilitata nel senso che è laureata in Scienze della formazione Primaria (indirizzo Primaria); 2) la ricorrente Maria Grazia Lopes è abilitanda nel senso che è iscritta al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo Infanzia e Primaria).



19/01/2015-1793 A
ADS(Firenze)
Scadenza ~~08/02/2015~~
Udienza 19/02/2015
CT 150/2015
Avv. MELANDRI VITTORIO

18 02 15

2) Tutte hanno presentato domanda per l'inclusione nella cd. IV fascia delle Graduatorie ad esaurimento, il cui procedimento di aggiornamento è risultato bandito con D.M. n. 235/2014, ma nessuna di loro è risultata inclusa nelle graduatorie ad esaurimento definitive, pubblicate con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa prot. n. 2961/C10 del 22.08.2014 in quanto trattasi di procedura di "aggiornamento" delle previgenti Graduatorie ad Esaurimento per coloro che vi fossero già "inseriti".

I nomi delle stesse ricorrenti infatti compaiono nell'elenco dei non ammessi, pubblicato contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie definitive, con tale espressa motivazione.

3) Ma la possibilità di essere inseriti nella fascia aggiuntiva alla III (o fascia IV) delle Graduatorie ad Esaurimento è inibita agli stessi ricorrenti, non tanto o non solo dal D.M. n. 235/2014, ma, a monte, dal DM n. 53/2012 con il quale il M.I.U.R. ha disposto l'inserimento nella predetta fascia IV di tutti coloro che avessero conseguito il titolo di studio entro l'anno scolastico 2010/2011 (e cioè entro marzo 2012).

-L'interesse ad agire di tutti i ricorrenti sopra indicati, in concreto, scaturisce dalla **contestazione della mancata inclusione degli stessi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento così come disposta dal D.M. n. 53 del 14 giugno 2012 e riverberatasi, negli effetti, nel disposto del D.M. n. 235 del 01 aprile 2014.**

L'impossibilità di essere inclusi nelle Graduatorie ad esaurimento, seppur in una fascia aggiuntiva alla III (d'ora innanzi IV fascia) è, invero, chiaramente lesiva degli interessi di cui sono portatori gli odierni ricorrenti e riveste evidenti profili di illegittimità oltre a comportare chiaramente profili di danno impedendo, in effetti, agli stessi la possibilità di svolgere la professione di docente nella scuola dell'infanzia e primaria quale mezzo di vita a cui legittimamente aspirano avendo programmato a tal fine la propria esistenza ed avendo investito risorse ed impegno in lunghi anni di studio per il conseguimento del titolo di studio abilitante.

Per una migliore comprensione delle ragioni, che saranno esposte in diritto, di illegittimità dei provvedimenti oggi contestati, occorre, peraltro, procedere ad una **breve ricostruzione del quadro normativo vigente in materia di**

valutazione dei titoli abilitativi all'insegnamento ed in particolare del titolo abilitativo derivante dal conseguimento della laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Sul punto merita innanzitutto rilevare come l'art. 3, comma 3, della L. 341 del 19 novembre 1990 (in GU n. 274 del 23.11.1990) abbia istituito il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria articolato in due indirizzi e preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti rispettivamente della scuola materna ed elementare. La medesima legge stabiliva, nel contempo, che il diploma di laurea andava a costituire il titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare¹.

La legge n. 341/1990 prevedeva che il titolo rilasciato dai Corsi di laurea in Scienze della Formazione fosse requisito necessario per la partecipazione ai concorsi per la scuola materna ed elementare ma specificava, nel contempo, che solo i predetti avessero "funzione abilitante".

La L. 28 marzo 2003 n. 53 (G.U. 2 aprile 2003 n. 77) "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale", invece, prevedeva espressamente, abrogando la disposizione dell'art. 3 comma 3 della L. n. 341/1990, per la quale erano i concorsi ad avere funzione "abilitante", che l'esame di laurea sostenuto al termine dei corsi di laurea in Scienze della Formazione primaria aveva natura di esame di Stato e valore abilitante².

¹ "Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, e' preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono i dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facolta' presso cui le necessarie competenze sono disponibili".

² "L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo

Successivamente l'art. 2 comma 416 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 abrogava tale disposizione.

Con l'art. 6 del D.L. n. 137 del 01.09.2008 così come convertito dall'art. 1 della L. n. 169 in G.U. n. 256 del 30.10.2008 ("Disposizioni urgenti in materia di istruzione ed università") veniva ancora espressamente disciplinato che l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei Corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria avesse valore di esame di Stato ed abilitasse, dunque, all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o nella scuola primaria, a seconda dell'indirizzo prescelto³.

Ancora l'art. 6 DM n. 249 del 10 settembre 2010⁴, recante "Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», riconosce al percorso unitario che si conclude con la discussione della tesi di laurea in Scienze della Formazione primaria il valore di **titolo abilitante** all'insegnamento, integrando, altresì, la Commissione per l'esame di laurea con due docenti tutor e da un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, dunque, rimane l'unico canale da titolo abilitante per coloro che intendono insegnare nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria.

In relazione al disposto del DM n. 249/2010, peraltro, **contemporaneamente alla creazione dei Tirocini Formativi Attivi abilitanti per l'insegnamento**

della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni".

³ "L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento nella scuola primaria o nella scuola dell'infanzia, a seconda dell'indirizzo prescelto".

⁴ "Il corso di laurea si conclude con la discussione della tesi e della relazione finale di tirocinio che costituiscono, unitariamente, esame avente anche valore abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. A tale scopo la commissione, nominata dalla competente autorità accademica, è integrata da due docenti tutor di cui all'articolo 11 e da un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale".

nelle scuole secondarie di I e II grado, quanto sopra veniva ancora ribadito, in attuazione del predetto DM n. 249 del 4 aprile 2011 ("Attuazione DM 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: "formazione iniziale degli insegnanti") e si prevedeva l'istituzione di un percorso formativo specifico quinquennale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria giusta il disposto dell'art. 3, comma 2, del DM n. 249/2010⁵, riconfermando, implicitamente il valore abilitante del titolo.

Acclarata la natura "abilitante" all'insegnamento della Laurea in Scienze della Formazione Primaria va ricostruito, altresì, l'assetto normativo vigente per ciò che concerne l'accesso all'insegnamento nella scuola pubblica italiana.

La L. n. 124 del 3 maggio 1999 ha modificato l'art. 399 del T.U. della Scuola (D. Lgs. n. 297/1994) prevedendo che l'accesso all'insegnamento avviene per il 50% mediante concorso per titoli ed esami e per il restante 50% attingendo dalle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) di cui all'art. 401 del T.U. della scuola.

Le graduatorie per soli titoli, di natura provinciale, sono a loro volta distinte in tre sotto-elenchi o fasce. A partire dalla Legge 20 agosto 2001, n. 333 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 Agosto 2001) nella III fascia sono stati inclusi i docenti in possesso di un'abilitazione all'insegnamento e quindi non solo coloro che avevano superato successivi concorsi ma anche i soggetti in possesso del diploma di specializzazione per l'insegnamento nelle scuole secondarie (SSIS) oppure della laurea in Scienze della formazione oppure i titolari di diplomi di Didattica della Musica o di diplomi Cobaslid, rilasciati dagli Istituti di Alta Cultura ex legge n. 508/1999 (conservatori e Accademie).

⁵ "I percorsi formativi sono così articolati: a) per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, un corso di laurea magistrale quinquennale, a ciclo unico in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, comprensivo di tirocinio da avviare a partire dal secondo anno di corso"

Va, inoltre, ricordato come già l'art. 605 comma I, lettera c) della L. n. 296/2006 ⁶ "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244), per quanto sancisse la chiusura delle graduatorie permanenti, trasformandole in graduatorie ad esaurimento, prevedeva anche eventuali adattamenti in attesa di un nuovo sistema di reclutamento degli insegnanti.

Le graduatorie ad esaurimento, istituite ai sensi della normativa da ultima citata, hanno lo scopo di definire un piano di assunzioni volto alla graduale stabilizzazione del personale docente in esse incluso e, per facilitare tale programma, le graduatorie ad esaurimento venivano sostanzialmente "blindate" ovvero non veniva contemplata la possibilità dell'inserimento di nuovi aspiranti dopo l'ultimo aggiornamento previsto per il biennio 2007/2009.

Nonostante il predetto ultimo disposto normativo emanato nel 2007, il M.I.U.R., negli anni accademici successivi, continuava a bandire nuovi concorsi per l'ammissione al Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria e ad attivare nuovi percorsi abilitanti: scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario IX ciclo, corsi abilitanti Cobaslid, Afam e Scienze della formazione primaria.

In particolare, proprio per la facoltà di Scienze della Formazione Primaria, il MIUR, unitamente ad altri corsi di laurea a cd. numero programmato, emanava il DM 17 maggio 2007 per indire i concorsi di ammissione e regolamentare le procedure di accesso.

⁶ "Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione".

L'art. 5 bis⁷ del D.L. n. 137/2008, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 30.10.2008 n. 169, prevedeva la possibilità, per gli abilitandi, immatricolati nell'anno accademico 2007/2008 presso il predetto Corso di laurea, di essere iscritti "con riserva" nelle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010. Nell'art. 6 del medesimo provvedimento legislativo veniva, ancora, riconfermato il valore di titolo "abilitante" all'insegnamento della laurea in Scienze della formazione primaria.

Vi è però da evidenziare che, anche per gli anni accademici **2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012** il MIUR ha continuato a bandire i concorsi per l'accesso a numero programmato nei corsi Facoltà di Scienze della Formazione Primaria il valore abilitante del cui titolo era riconfermato.

Come noto, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della L. 341/1990, "Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni".

La L. 2 agosto 1999 n. 264⁸ "Norme in materia di accessi ai corsi

⁷ "Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti".

⁸ "Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n.341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n.127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) determinazione annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, **tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo;**

b) ripartizione dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;

c) determinazione da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione della propria offerta potenziale;

universitari" (pubblicata su G.U. 02 agosto 1999 n. 264), nell'art. 3 comma I, ha previsto quale criterio direttivo per la determinazione del numero dei posti per l'accesso ai corsi a numero programmato, sentiti gli altri Ministeri interessati, **quello del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo.**

Questo vuol dire, dunque, che per gli anni accademici successivi (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012) il M.I.U.R. ha continuato a bandire i concorsi di ammissione al predetto corso di laurea "abilitante" ed a numero programmato di posti proprio tenendo conto del fabbisogno di docenti di scuola primaria e dell'infanzia con modalità praticamente identiche rispetto alle precedenti (**Decreto ministeriale 7 maggio 2008**: numero di posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria; **Decreto ministeriale 1° luglio 2009**: numero di posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea in Scienze della formazione primaria, anno accademico 2009-2010; **Decreto ministeriale 8 luglio 2010**: assegnazione di posti corso di laurea in scienze della formazione primaria - anno accademico 2010-2011).

Conformemente al predetto disposto dell'art. 5 bis⁹ del D.L. n. 137/2008, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 30.10.2008 n. 169, il **Decreto Ministeriale n. 42 dell'08.04.2009** prevedeva l'**inserimento con riserva nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento soltanto per coloro i quali si fossero iscritti al Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria nell'anno accademico 2007/2008** (art. 4, comma 2, lettera a).

In conformità alla descritta normativa il Decreto Ministeriale da ultimo citato è stato l'ultimo provvedimento ad indire l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento tramite iscrizione o inserimento nelle stesse.

d) previsione di attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università, monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta potenziale degli atenei".

⁹ "Possono inoltre chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva e' sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria e' disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti".

Il successivo **Decreto Ministeriale n. 44 del 12 maggio 2011**, ha riguardato esclusivamente l'**aggiornamento** delle graduatorie ad esaurimento e, dunque, non ha previsto la possibilità di nuovi inserimenti in III fascia ma, al massimo, la conferma o la trasformazione in iscrizione a pieno titolo di coloro che fossero già inseriti con riserva qualora, nel frattempo, ed a decorrere dall'inserimento, avessero conseguito il titolo abilitante.

Dunque, quale incontestabile dato di fatto, era che per gli immatricolati al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria in anni accademici successivi al 2007/2008 non vi fosse alcuna possibilità di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

La situazione di palese illegittimità, anche per evidente **disparità di trattamento**, era evidentemente nota anche allo stesso Governo che si è impegnato di fronte al Parlamento per ben due volte attraverso gli ordini del giorno presentati al Senato (n. gl.12 al disegno di legge n. 1835, conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009 n. 134, recante "*disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno scolastico 2009/2010*") e n. G105 al disegno di legge 2518-B entrambi accolti dal Governo e finalizzati a consentire l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti iscritti a corsi abilitanti attivati dal Ministero del 2008 in poi.

Va evidenziato che lo stesso M.I.U.R., in risposta ai predetti Ordini del giorno, sottolineava che, **solo eccezionalmente**, il decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, all'articolo 5-bis, aveva previsto l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di coloro che risultavano iscritti a Scienze della formazione Primaria nell'anno accademico 2007/2008.

Tale "eccezionalità" non poteva, già di per sé, che risolversi in arbitrio e, dunque, in discriminazione tra situazioni identiche.

Venendo al punto dell'odierno problema, ma senza discostarci dalla questione centrale, va, poi, evidenziato che con provvedimento legislativo contenuto nell'art. 14 comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (in

Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2011), così come convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 25), recante: "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cd. Milleproroghe)" è stata prevista, ferma restando la chiusura delle graduatorie ad esaurimento, che venisse creata una fascia aggiuntiva alle predette, per consentire, pur tra tutti gli altri che avessero conseguito un titolo abilitante, l'inserimento nelle graduatorie anche a coloro che avessero conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato il Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011¹⁰. Venivano demandate a successivo Decreto del M.I.U.R. le modalità ed i termini per l'inserimento nelle graduatorie già per l'anno scolastico 2012/2013.

Il M.I.U.R. con il **D.M. n. 53 del 14 giugno 2012** disciplinava, dunque, l'ingresso nella fascia aggiuntiva delle graduatorie, tra gli altri, anche dei docenti laureati in Scienze della Formazione Primaria che avessero conseguito l'abilitazione negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 (art. 1 comma 1)¹¹.

Il **D.M. n. 235 del 01 aprile 2014** dispone soltanto l'"aggiornamento" (art. 1 punto 1) del personale docente ed educativo, "inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata

¹⁰ "Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013"

¹¹ "Possono presentare domanda di inclusione in una fascia aggiuntiva alla III fascia delle graduatorie ad esaurimento costituite in applicazione del D.M. 12 maggio 2011 n. 44, modificato dal D.M. 26 maggio 2011 n. 47, i docenti che negli anni accademici 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria".

'IV') delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia" senza nulla disporre di nuovo in ordine alla possibilità di inserimento nelle stesse graduatorie di coloro che fossero laureati in SFP, come i ricorrenti, dopo i termini già stabiliti dal DM n. 53 del 14 giugno 2012 (e cioè entro marzo 2012).

E' evidente che la descritta situazione si appalesa come priva di alcun serio fondamento giuridico e non può che comportare una palese illegittimità delle statuizioni amministrative di non ammissione nelle graduatorie di tutti gli altri abilitati ed abilitandi in Scienze della Formazione Primaria **che si siano immatricolati con il vecchio ordinamento come i ricorrenti.**

Si evidenziano, all'uopo, i seguenti

MOTIVI

1) Giurisdizione dell'A.G.O.

La presente controversia non può che appartenere alla Giurisdizione del Giudice Ordinario.

Come noto l'art. 63, comma IV del d. lgs. n. 165/2001 prevede che "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle PP.AA."

E' costante e prevalente, ormai, l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che le controversie relative alle graduatorie ad esaurimento (ex permanenti) per l'assunzione del personale scolastico (docenti ed ATA) non possano ricondursi alle procedure concorsuali, seppur *latu sensu*, intese.

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. SSUU. nn. 1023/2000; 11404/2003; 1989/2004; Cass. 11563/2007; 14290/2007; e da ultime Cass. SS.UU. Ordinanza 3399/2008, SSUU n. 17466/2009 e 22805/2010) ha costantemente ritenuto che sussiste la giurisdizione dell'A.G.O. sulle controversie relative alla formazione delle graduatorie ex permanenti per gli aspiranti lavoratori della scuola sul presupposto che il procedimento relativo alla formazione delle stesse non può essere assimilato ad un pubblico concorso che comincia con l'approvazione e la pubblicazione del bando e termina con l'approvazione della graduatoria finale che presuppone l'avvenuta valutazione comparativa dei candidati.

Le graduatorie scolastiche, in base al sistema attualmente vigente, vengono formate in base ai requisiti previsti dalla legge e posseduti dai singoli aspiranti, senza che abbia luogo alcuna valutazione comparativa delle loro capacità.

Sempre lo stesso orientamento giurisprudenziale ritiene che non potendo assimilare le graduatorie permanenti a procedure concorsuali non resta che ricondurle agli atti assunti dalla pubblica amministrazione nell'ambito della gestione del rapporto di lavoro, con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato. Dette controversie, come la presente, vertono esclusivamente sull'accertamento del diritto soggettivo degli aspiranti, in possesso dei prescritti requisiti, all'inserimento nella graduatoria ed all'instaurazione del rapporto di lavoro con la scuola, mentre al Giudice è devoluto un mero riscontro della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge in materia per la formazione e la gestione delle graduatorie medesime.

Anche una cospicua giurisprudenza amministrativa si è, ormai, adeguata a questo principio declinando la giurisdizione della G.A. (*ex plurimis* TAR Emilia Romagna n. 1928/2009; Tar Sicilia n. 19251/2009; TAR Lazio n. 5689/2009).

A ben vedere, però, il caso che ci occupa ancor di più non può che rimanere collocato nella giurisdizione dell'A.G.O. solo che si consideri che la nozione di "concorso" ex art. 63 comma IV T.U. n. 165/2001 evoca una procedura caratterizzata dalla valutazione dei candidati e dalla compilazione finale della graduatoria. **Si tratta cioè di procedure implicanti l'esercizio di un potere discrezionale della P.A. e, quindi, correttamente devolute alla giurisdizione della G.A.**

Nel caso che ci occupa è totalmente assente una logica selettiva ed è totalmente assente una discrezionalità, sia pure meramente tecnica, della P.A. trattandosi di un'attività del tutto vincolata e limitata all'accertamento della sussistenza dei presupposti di legge e cioè nel semplice riscontro dei titoli e degli *status* dichiarati con i requisiti previsti nell'Ordinanza Ministeriale.

Nel caso di specie si controverte del diritto soggettivo all'inserimento in graduatoria di persone aventi determinati requisiti previsti per legge e nemmeno preordinati (se non in senso lato) al conferimento di determinati posti di lavoro che si renderanno eventualmente disponibili. Dunque mancando un bando, una procedura di valutazione implicante la

discrezionalità amministrativa e, soprattutto, un atto di approvazione non potrà che essere il Giudice Ordinario a valutare la pretesa all'inserimento.

In tal senso, infine, giova precisare che l'orientamento delle SS.UU. menzionato si è ormai consolidato anche con la pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 12.07.2011 e che pertanto risulta vincolante anche in ragione dello stesso art. 59, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che precisa che «*La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo*».

Del resto è recentissimo l'intervento giurisprudenziale che riconduce alla giurisdizione amministrativa l'impugnazione dei criteri generali ed astratti che regolano le GAE laddove si consideri, tuttavia, che il predetto criterio non è applicabile e conferente al caso di specie giacchè alcun senso avrebbe in questa sede impugnare il D.M. n. 235/2014 e le sue disposizioni che prevedono, conformemente all'art. 1, comma 605, lettera c) della L. 27.12.2006 n. 296, soltanto l'aggiornamento e non già l'inserimento ove quest'ultimo è stato disposto per la sola IV fascia, in contrasto con la normativa, con i limiti previsti dal D.M. n. 53 del 14 giugno 2012 adottato in applicazione dell'art. 14, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 29.12.2011 n. 216.

E' pertanto l'applicazione del DL n. 216/2011, così come effettuata dall'Amministrazione scolastica, a radicare ancora la giurisdizione ordinaria.

2) Sul Merito

E' innegabile come il comportamento dell'Amministrazione scolastica nella presente vicenda non possa che sostanziare un palese caso di illegittimità e di eccesso di potere per disparità di trattamento.

Da una parte, infatti, si appalesa tutta la violazione dell'art. 3 ter, comma I, della L. 4 giugno 2004 n. 143 dall'altra è evidente, comunque, un eccesso di potere dell'Amministrazione scolastica sotto il profilo dell'illogicità manifesta e della disparità di trattamento nelle determinazioni adottate a danno dei ricorrenti.

Il Ministero dell'Istruzione, infatti, ha elaborato un meccanismo ingiusto, fonte di disparità di trattamento e contraddittorio rispetto alla *ratio* che l'impianto normativo di accesso al pubblico impiego e all'insegnamento ha perseguito negli anni, che, come noto, presuppone il requisito generale del conseguimento della laurea in relazione alle specificità delle diverse categorie di insegnamento.

Appare pertanto arbitraria e ingiusta la scelta di ulteriori requisiti in tal senso, nella parte in cui si pone come una barriera all'accesso alle graduatorie, rimanendo del tutto sganciata e non correlata ad un attento esame della situazione normativa italiana, che avrebbe facilmente dimostrato che l'esclusione avverrebbe con violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in quanto si disattende il principio della imparzialità e non disparità di trattamento della P.A. e quello di buona amministrazione e di uguaglianza, non essendo in alcun modo giustificabile la scelta operata dal legislatore nel senso di sistemare soltanto una categoria di laureati o meglio una fascia di laureati rispetto ad un ingiustificabile limite temporale.

E' noto e logico, infatti, che alcun criterio temporale può fare la differenza tra categorie e situazioni identiche.

Orbene è noto che in giurisprudenza la cd. "*disparità di trattamento*" è sinonimo di eccesso di potere solo quando vi sia un'assoluta identità di situazioni oggettive che valga a testimoniare delle diverse conseguenze tratte dall'Amministrazione (Consiglio di Stato, V Sezione, 10.02.2000 n. 726). Più in particolare, al fine del configurarsi del vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, è necessario che sussista un rapporto di assoluta coincidenza fra la situazione dedotta in giudizio e quella richiamata come termine di paragone, in modo da dimostrare l'esistenza della condotta dell'amministrazione della lamentata disuguaglianza di trattamento e di un contrasto logico insanabile o di una palese ingiustizia (per un'affermazione positiva del vizio Consiglio di Stato, Sezione VI, 31.05.2006 n. 3305).

In giurisprudenza si trova, peraltro, traccia della distinzione tra eccesso di potere per disparità di trattamento interna ed eccesso di potere per disparità di trattamento esterna, data dal limite in cui incorre ogni scelta discrezionale dell'Amministrazione in relazione all'esigenza di non porsi in contrasto logico

rispetto ad altre determinazioni adottate nel medesimo atto o con altro atto connesso per oggetto o per tempo di adozione (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1573/2000.

Inoltre il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento non richiede la dimostrazione in concreto della volontà dell'Amministrazione di favorire ingiustamente un controinteressato o di creare disparità di trattamento; anzi presumendosi, fino a prova contraria, il perseguimento dell'interesse pubblico nella maniera più legittima, ciò che rileva è, invece, che l'atto in sé o il procedimento costituiscano oggettivamente un sintomo di un possibile sviamento o la manifestazione di un'effettiva disparità di trattamento o in quanto la determinazione concreta dell'atto di amministrazione attiva conduca a situazioni particolari o in quanto il procedimento stesso si atteggi in maniera tale da non garantire tutte le posizioni giuridiche soggettive, a prescindere dai concreti obiettivi che si è prefisso l'organo, anche al di là di puntuali violazioni del procedimento che ridonderebbero eventualmente in violazioni di legge od in altra forma più specifica di eccesso di potere (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 256/1992).

Orbene nel caso oggetto del presente giudizio si ravvedono tutte le caratteristiche descritte per addivenire alla configurazione della fattispecie di vizio illustrata.

Non esiste, infatti, alcuna differenza tra la situazione dei docenti abilitati in Scienze della Formazione primaria ed inseriti nelle graduatorie ad esaurimento con il disposto del D.M. n. 53 del 14 giugno 2012 e la situazione di tutti coloro che pur essendosi immatricolati nel vecchio ordinamento e non avendo conseguito la laurea nei termini indicati sono stati esclusi dall'inserimento nelle Graduatorie.

Come si evince dalla ricostruzione normativa del caso:

1. identico è il valore "abilitante" all'insegnamento che possiede il titolo di studio rilasciato dalla facoltà di Scienze della Formazione;
2. identico il procedimento di ammissione al Corso di Laurea;
3. identico il percorso accademico e la procedura abilitante.

Dunque del tutto ingiustificata appare la discriminazione operata, da tale punto di vista, nell'escludere dall'inserimento nelle Graduatorie ad

Esaurimento, coloro che si fossero laureati dopo la fine dell'anno accademico 2010/2011 pur avendo frequentato il cd. "vecchio ordinamento" del corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria.

Se, infatti, come si legge nell'art. 605, comma I, lettera c) della L. n. 296/2006 è stata prevista la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento "al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione" è anche vero che appare fortemente contraddittorio ed ingiustificabile, in relazione a tali premesse, consentire l'ingresso solo a coloro che si fossero abilitati fino ad una certa data.

L'eccezione al disposto della L. 296/2006, già di per sé ingiustificabile nei provvedimenti amministrativi compendiatasi nei D.M. nn. 42/2009 e 44/2011, appare ancor meno comprensibile nel comportamento dell'Amministrazione scolastica con il D.M. n. 53/2012, che ha solo ampliato la dimensione dell'eccezione già di per sé ingiustificabile.

Orbene la contraddittorietà del comportamento del MIUR è evidente tutta nel disposto del D.M. n. 53/2012 e nelle successive determinazioni assunte dalle Amministrazioni scolastiche periferiche di voler escludere i ricorrenti dall'inserimento nella IV Fascia delle Graduatorie ad esaurimento.

Il M.I.U.R. ha continuato ad indire dei concorsi per l'accesso alla Facoltà di Scienze della Formazione Primaria per gli anni accademici successivi (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012) a numero programmato di posti proprio tenendo conto del fabbisogno di docenti di scuola primaria e dell'infanzia con modalità praticamente identiche rispetto alle precedenti e pur senza eliminare il valore "abilitante" del titolo rilasciato al termine del predetto corso di laurea.

La vicenda degli abilitati dal corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria ha avuto un suo peculiare decorso anche rispetto agli altri percorsi abilitanti creati dalla L. 143/2004 ed in particolare per le Scuole di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario (SISS).

Anche da questo, invero, si evince l'eccesso di potere esercitato dall'Amministrazione scolastica nel caso di specie.

La legge finanziaria 2007, fra le altre cose, infatti, trasformando le graduatorie permanenti provinciali degli insegnanti in graduatorie ad esaurimento, stabilì che gli ultimi ad avere diritto ad iscriversi sarebbero stati gli specializzandi SSIS dell'VIII Ciclo (organizzato negli Anni Accademici 2006-2007 e 2007-2008). Tuttavia, come noto, partì ugualmente il IX Ciclo SSIS (anni 2007-2008 e 2008-2009), i cui specializzati quindi non avrebbero potuto iscriversi alle graduatorie ad esaurimento degli insegnanti.

In seguito ai vari ricorsi, nel 2009 il MIUR decise di riaprire eccezionalmente le graduatorie, consentendo la regolare iscrizione anche degli abilitati col IX Ciclo. Nel frattempo era stata disposta da parte dell'allora Ministro dell'Istruzione la sospensione del X Ciclo (che sarebbe dovuto partire nel 2008).

Tutto questo, in maniera assolutamente contraddittoria ed inspiegabile, non è avvenuto per gli abilitati in Scienze della Formazione che hanno continuato ad investire risorse e tempo per il conseguimento di un titolo che è tutt'oggi abilitante ma privo, in effetti, di ogni valore in tal senso.

Per meglio esplicitare le censure mosse contro l'impugnato provvedimento, è bene prendere le mosse e ripercorrere ancora la ricostruzione della normativa di rango primario che regola il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e il conseguente accesso in graduatoria dei diplomati nelle Scuole Universitarie di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario, nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e nei corsi di Didattica della musica.

La legge 19 novembre 1990, n. 341, all'art. 4 ha disciplinato le Scuole di Specializzazione Universitarie istituite con D.P.R. n. 162/1982, disponendo che la frequenza a un corso di studi biennale presso le suddette scuole fa conseguire un diploma di specializzazione.

Per quanto riguarda gli insegnanti, il 2° e 3° comma della suddetta norma ha disposto che con una specifica Scuola di Specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati, e in particolare le attuali facoltà di Magistero, le Università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole

secondarie.

L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea.

I diplomi rilasciati dalla Scuola di Specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle Scuole Universitarie.

Successivamente, con D.L. 28 agosto 2000, n. 240, convertito in legge 27 ottobre 2000, n. 306, all'art. 1, comma 6 ter, è stato disposto che l'esame di Stato che si sostiene al termine del corso svolto dalle Scuole di Specializzazione [...] *"ha valore di prova concorsuale ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti"*.

In merito al corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, nell'ambito delle Facoltà di Scienze della Formazione, esso è finalizzato alla preparazione culturale e professionale dei futuri insegnanti di scuola materna e di scuola elementare.

Come evidenziato, l'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in Scienze della Formazione Primaria, istituiti a norma dell'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione di tirocinio previsto dal relativo percorso formativo, ha valore di Esame di Stato ed abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria (Legge 53/2003, art. 5).

Esso, a stretto tenore, continua a consentire altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del T.U. di cui al D. Lgs 16.4.1994, n. 297, e successive modificazioni (art. 5, punto 3, L. 28.3.2003 n. 53). Quanto al Diploma di Didattica della musica, rilasciato al termine del corso quadriennale di studi, esso, ai sensi del Decreto Legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla Legge 22 novembre 2002, n. 268, è titolo abilitante per insegnare Educazione Musicale nella scuola secondaria di primo e secondo grado (classi di concorso A032/A031) e per l'inclusione nelle graduatorie ad esaurimento. Il legislatore, nel disciplinare l'abilitazione all'insegnamento attraverso i corsi SSIS, i corsi di laurea in Scienze della Formazione Primaria e i corsi di Didattica della Musica, ha tentato di armonizzare le cadenze temporale

di tali percorsi di studio con le periodiche riaperture delle graduatorie, al fine di consentire l'immediato inserimento degli insegnanti che conseguivano la specializzazione.

L'art. 3 ter della Legge 4 giugno 2004, n. 143, a tale scopo, ha previsto la possibilità di presentare domanda di inclusione, con riserva, nelle graduatorie permanenti di cui al presente decreto, alle scadenze previste per l'aggiornamento delle medesime.

Per ragioni di completezza, bisogna, inoltre, osservare che l'art. 1, comma 605 della L. 296/2006, con l'intento di non alimentare ulteriormente il precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento

Il Legislatore, tuttavia, con la legge n. 169 del 30 ottobre 2008, di conversione del Decreto Legge n. 137 del 25 giugno 2008, ha stabilito, all'art. 5 bis, che i docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID) attivati nell'anno accademico 2007/2008 ed hanno conseguito il titolo abilitante, possono iscriversi a pieno titolo ("a pettine") nelle graduatorie.

Ora, proprio in ossequio a quanto disposto dal legislatore con l'art. 3 ter della Legge 4 giugno 2004, n. 143, i periodici bandi di aggiornamento delle graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) hanno sempre consentito l'inserimento con riserva degli studenti frequentanti i corsi SSIS, i corsi di laurea in Scienze della formazione primaria e i corsi di Didattica della musica. Viceversa, il Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009, avente per oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2009/2011, all'art. 4, comma 2, stabilisce che possono presentare domanda di inserimento, con riserva, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento di una sola provincia [soltanto] coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in Scienze della formazione primaria o ai corsi quadriennali di Didattica della musica per l'insegnamento delle classi di concorso 31/A e 32/A e non anche coloro che si sono iscritti ai medesimi corsi nell'anno accademico 2008/2009.

Da questa breve ricostruzione della disciplina di legge vigente in materia, **emerge chiaramente come non consentire l'inserimento con riserva nelle**

graduatorie (III Fascia) di coloro che si sono iscritti ai corsi abilitanti nell'anno accademico 2008/2009, determinerebbe una palese disparità di trattamento nei confronti dei docenti iscritti ai medesimi corsi nell'anno accademico 2007/2008.

Questo discorso vale, a maggior ragione, per il non consentire l'iscrizione nella cd. IV Fascia di coloro che hanno conseguito il titolo abilitante oltre l'anno accademico 2010/2011 e sono risultati iscritti al cd. vecchio ordinamento del corso di laurea in Scienze della formazione Primaria.

La disparità di trattamento emerge sol che si rifletta sulla circostanza che i docenti già inclusi nelle graduatorie si trovano nelle medesime condizioni dei ricorrenti: ossia, sono in possesso del titolo di accesso alle graduatorie, con la differenza, tuttavia, che i ricorrenti hanno maturato la legittima aspettativa di conseguire tale titolo, anche per i più validi motivi, solo in data successiva all'odierno aggiornamento di tali graduatorie.

Allora, delle due l'una: o le graduatorie sono chiuse all'inserimento con riserva di coloro che non hanno conseguito il relativo titolo d'accesso, ed allora non si comprenderebbe l'inserimento dei docenti iscritti ai corsi abilitanti nell'anno accademico 2007/2008, dapprima, e successivamente che hanno conseguito il titolo fino all'anno accademico 2010/2011; ovvero, le graduatorie ad esaurimento possono essere integrate con l'inserimento con riserva di tutti gli aspiranti docenti che hanno maturato la legittima aspettativa di conseguire tale titolo in data successiva all'odierno aggiornamento di tali graduatorie come da sempre.

Che questa possa essere la soluzione conforme allo spirito delle fonti primarie sopra richiamate, emerge solo che si rifletta sulla constatazione per cui la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie a esaurimento, di cui al comma 605 della Legge n. 296/06, deve essere intesa come mera volontà del Legislatore di salvaguardare i diritti dei docenti abilitati con le procedure finora realizzate e non già come preclusione all'inserimento nella stessa di chi comunque otterrà l'abilitazione e, dunque, il titolo d'accesso in graduatoria. Se così non fosse, del resto, non si comprenderebbe la ragione per cui il Legislatore, con l'art. 5 bis del Decreto Legge 10 settembre 2008, n.

137, avrebbe dovuto consentire ai docenti che hanno frequentato il IX ciclo SSIS di iscriversi a pieno titolo ("a pettine") nelle graduatorie!

I provvedimenti di esclusione odiernamente impugnati si pongono, inoltre, in palese violazione di numerosi principi di rango costituzionale e con la conseguenziale disciplina primaria di settore vigente in tema di graduatorie ad esaurimento. La collocazione in "coda" a tutte le fasce nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 11, del DM 42/2009, così come innovate dal D.M. n. 44/2011 e consentito dal D.M. n. 53/2012, viola in modo evidente i principi meritocratici, di buon andamento dell'azione amministrativa, di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51 e 3 della Costituzione.

Per rendere più intellegibile il *vulnus* ai citati valori costituzionali perpetuato dagli atti oggi impugnati, occorre muovere ancora, e per altri differenti aspetti, da una breve disamina della disciplina normativa vigente nell'ordinamento italiano in tema di graduatorie del personale docente della scuola pubblica.

La Legge 3 maggio 1999 n. 124 ha rinnovato il sistema di reclutamento degli insegnanti della scuola pubblica applicando con fedeltà i parametri di cui all'art. 97 della Costituzione.

Più precisamente, l'art. 1 della citata Legge 124/1999, in ossequio al precetto costituzionale ora ricordato, ha introdotto nel nostro ordinamento il principio in forza del quale la collocazione nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento deve avvenire esclusivamente in base ad un criterio meritocratico, che tenga conto soltanto del punteggio conseguito da ciascun iscritto. Più in dettaglio, e per una migliore comprensione della *ratio* sottesa alla disciplina in parola, deve evidenziarsi come il sistema delle graduatorie uniche a esaurimento, introdotto dalla citata Legge n. 124/1999, sia fondato sull'istituzione di graduatorie di base, derivanti dalle previgenti graduatorie dei concorsi per soli titoli espletati sotto il vigore della precedente disciplina di cui al T.U. 297/1994.

Dall'entrata in vigore della L. n. 124/1999 tali graduatorie sono state periodicamente aggiornate, con lo spostamento di posto degli iscritti ai quali sia stato progressivamente riconosciuto un punteggio migliore, e integrate con

l'inserimento dei docenti titolari di uno o più abilitazioni conseguite a seguito di diplomi SSIS, o di Laurea in Scienze della formazione o di Didattica della musica o COBASLID o, infine, dei docenti abilitati attraverso le sessioni riservate e di quei docenti che avessero chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria di altra provincia.

Come rilevato dal T.A.R. Lazio, sez. III bis, con sentenza del 3 aprile 2001, n. 2799 invero, il sistema delineato dalla Legge n. 124 del 1999 non prevede una successione di graduatorie, ma la modificazione periodica di una stessa graduatoria che dura nel tempo fino al suo ipotetico completo esaurimento.

Più precisamente, la formazione e l'aggiornamento di siffatta graduatoria sono soggetti all' "unico criterio di graduazione" costituito dalla "valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli" (cfr. T.A.R. LAZIO SEZ. III BIS, 3 APRILE 2001, n. 2799).

In omaggio al superiore orientamento giurisprudenziale, allora, è di tutta evidenza come l'unico criterio di graduazione ammesso dalla Legge istitutiva delle graduatorie a esaurimento, in ossequio ai principi meritocratici, di buon andamento dell'azione amministrativa, di uguaglianza e di parità di accesso dei cittadini negli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51 e 3 della Costituzione, non può che essere costituito esclusivamente dal punteggio conseguito, in relazione ai titoli e alle esperienze formative maturate da ciascun insegnante.

Di contro, appare *ictu oculi* del tutto illegittimo e contrario alla *ratio* costituzionale ispiratrice della norma primaria su richiamata, il criterio, introdotto dai provvedimenti odieramente impugnati, in forza del quale dovrebbe procedersi alla penalizzazione di quei docenti che, pur avendo totalizzato un punteggio superiore, si collocerebbero in coda nelle graduatorie di cui all'art. 1, comma 11, del DM 42/2009, così come aggiornate dal D.M. 44/2011 e dal dispositivo del D.M. 53/2012. O, peggio, non possano affatto collocarsi in esse solo a causa del posteriore conseguimento del titolo abilitante.

Non è chi non veda, infatti, come porre in posizione deteriore soggetti aventi un maggiore punteggio rispetto a soggetti che, con un punteggio inferiore, hanno una maggiore anzianità d'iscrizione in una determinata graduatoria

provinciale, integri un'evidente violazione e falsa applicazione non soltanto della L. 124/99 ma anche del criterio meritocratico di cui all'art. 97 Cost. dalla stessa introdotto.

Figuriamoci nel caso in cui, come l'odierno, in cui soggetti **anche aventi un maggior punteggio o maggiori titoli** si sono visti escludere dall'inserimento stesso nelle graduatorie solo in ragione del posteriore conseguimento del titolo di abilitazione ossia della laurea in Scienze della Formazione Primaria.

In altri termini, la collocazione "in coda" alla III fascia dei docenti che si inseriscono nelle graduatorie o, peggio, l'esclusione degli stessi solo in ragione del conseguimento del titolo di studio in anni accademici successivi al 2010/2011, determina un'arbitraria valorizzazione di un dato (l'anzianità d'iscrizione in una graduatoria provinciale ed il successivo conseguimento del medesimo titolo in un anno accademico successivo), al quale il nostro ordinamento costituzionale non ha attribuito alcun rilievo, avendo, al contrario, il Costituente informato il sistema delle assunzioni degli insegnanti della scuola pubblica alla scelta dei più meritevoli.

Invero, per effetto delle disposizioni impugnate, nelle graduatorie ad esaurimento, le immissioni in ruolo sarebbero disposte in favore di docenti che, sebbene con una **MAGGIORE ANZIANITÀ D'ISCRIZIONE IN TALI GRADUATORIE**, sono spesso da ritenersi **MENO MERITEVOLI** in quanto con una **INFERIORE ESPERIENZA PROFESSIONALE** e una **INFERIORE FORMAZIONE CULTURALE** (cioè, con meno titoli culturali)!

Gli stessi insegnanti da ultimo menzionati, a differenza di tutti gli altri esclusi, hanno quale unico requisito soltanto quello di aver conseguito il titolo di studio in anni accademici precedenti al 2011/2012.

Appare, inoltre, evidente che la collocazione in coda a tutte le fasce dei docenti che si collocano in altra provincia, determinerebbe una chiara violazione della Legge d'interpretazione autentica n. 333/01 della più volte citata L. 124/99. Giova ricordare che la L. n. 333/01 ha stabilito che i docenti abilitati posteriormente all'indizione dei concorsi per titoli ed esami del 1999 **dovevano tutti confluire "a pettine" in un'unica fascia (la terza).**

La L. n. 333/01 con ciò ha sancito la fine del sistema degli scaglioni ricevendo sul punto un positivo vaglio di legittimità costituzionale (vedi Corte

Costituzionale, Sentenza 168/2004). In linea di principio la collocazione in coda a tutte le fasce dei docenti che si inseriscono in quanto abilitati tra il 2007 ed il 2011, significherebbe, dunque, per le graduatorie di cui all'art. 1, comma 11, del DM 42/2009, così come aggiornate con il D.M. n. 44/2011, ripristinare surrettiziamente quel sistema di scaglioni (previsto dai decreti ministeriali 27 marzo 2000, n. 123 e 18 maggio 2000) già dichiarato illegittimo dalle sentenze del TAR Lazio nn. 2838 e 3411 del 2001.

Come opportunamente osservato dalle citate sentenze, inoltre, LA SALVAGUARDIA DELLE POSIZIONI DEI DOCENTI GIÀ INCLUSI IN GRADUATORIA NON PUÒ ESTENDERSI SINO A TRASFORMARE LA GRADUATORIA PERMANENTE IN TANTE GRADUATORIE, PENA LO SNATURAMENTO DELLA STESSA E LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA E DI IMPARZIALITÀ DELLA P.A. (cfr. T.A.R. LAZIO SEZ. III BIS, 3 APRILE 2001, n. 2799).

COSÌ COME LA SALVAGUARDIA DEI DOCENTI GIÀ INCLUSI NON PUÒ ARRIVARE AD ESCLUDERNE ALTRI SOLO IN QUANTO I PRIMI HANNO CONSEGUITO IL TITOLO DI STUDIO PRIMA DI UNA CERTA DATA.

La giurisprudenza evocata, con tali pronunce, ha già evidenziato l'illegittimità di un sistema che prevedesse una graduatoria iniziale alla quale aggiungere in coda le altre graduatorie che raccolgono i nuovi iscritti. Tale sistema, infatti, stravolgerebbe la Legge 124 del 1999, perpetuando l'immobilismo delle graduatorie, che nel sistema previgente portava a considerare gli idonei quali portatori di posizioni acquisite intoccabili.

E' proprio contrario alla normativa evocata ed allo spirito del Legislatore del 1999 considerare come "intoccabile" la posizione dei docenti già inclusi nelle Graduatorie.

Occorre ulteriormente ribadire, alla luce dell'evocata elaborazione giurisprudenziale, che l'unico criterio di collocazione dei docenti inclusi in una graduatoria è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli, non essendo l'antiorità d'iscrizione in una graduatoria (provinciale) o, peggio, l'antiorità di conseguimento del titolo abilitante, utile a individuare i soggetti più capaci e meritevoli.

E, infatti, il Legislatore, nel dettare l'art. 2 della L. 124/99, non ha, minimamente, previsto un'articolazione della graduatoria in varie sub graduatorie. Tale articolazione determinerebbe il sovvertimento dei principi che regolano la selezione del personale per l'accesso a uffici della P.A. privilegiando il fattore temporale (anzianità di conseguimento del titolo di studio o d'iscrizione in una graduatoria provinciale) rispetto al **fattore merito** (essere in possesso di maggiori e più rilevanti titoli).

In realtà la Legge 124/99 ed i sottesi principi costituzionali negano ogni trattamento di favore basato sull'antiorità del titolo con il quale i soggetti sono inseriti nelle graduatorie a esaurimento, per cui nessuna gerarchia può essere pensata tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno (T.A.R. LAZIO, SEZ. III BIS, 3 APRILE 2001, n. 2799)

Tali principi, del resto, sono stati recentemente affermati dalla SENTENZA n. 10809/08 DELLA TERZA SEZIONE BIS DEL TAR LAZIO, che ha dichiarato illegittima ogni forma di graduazione dei docenti basata sull'anzianità d'iscrizione in graduatoria per violazione dei principi costituzionali di uguaglianza, art. 3; di buon andamento della P.A., art. 97; di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, art. 51, comma 1.

IL Tar Lazio, con la citata sentenza ha evidenziato che "[...] LA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007, CON L'INTRODUZIONE DELLE GRADUATORIE A ESAURIMENTO, NON HA INTACCATO IL PRINCIPIO CHE STA ALLA BASE DELLA LEGGE N. 124/1999, E CIOÈ CHE LA COLLOCAZIONE NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI PER L'INSEGNAMENTO DEVE AVVENIRE SULLA BASE DEL CRITERIO MERITOCRATICO DEL PUNTEGGIO CONSEGUITO DAGLI ISCRITTI IN RELAZIONE AI TITOLI E ALLE ESPERIENZE FORMATIVE MATURATE DA CIASCUN INSEGNANTE (CFR. T.A.R. LAZIO, SEZ. III BIS, 3 APRILE 2001, n. 2799). LA COLLOCAZIONE IN GRADUATORIA NON PUÒ QUINDI ESSERE DISPOSTA - SE NON IN EVIDENTE CONTRASTO CON L'ORA RIFERITO PRINCIPIO - SULLA BASE DELLA MAGGIORE ANZIANITÀ DI ISCRIZIONE IN UNA MEDESIMA E CONCHIUSA GRADUATORIA, CIÒ CONFLIGGENDO CON I PRINCIPI COSTITUZIONALI RICHIAMATI IN RICORSO (DI UGUAGLIANZA, ART. 3; DI BUON

ANDAMENTO DELLA P.A., ART. 97; DI ACCESSO AGLI UFFICI PUBBLICI IN CONDIZIONI DI UGUAGLIANZA, ART. 51, COMMA 1) [...]”.

Di fatto, dunque, la discriminazione nell'accesso alle graduatorie ad esaurimento, solo in relazione alla data del conseguimento, del titolo costituisce una vera e propria discriminazione nell'accesso al lavoro basata solo sull'irragionevole requisito dell'età in considerazione del fatto che, normalmente e nella stragrande maggioranza dei casi, consegue prima il titolo chi si iscrive prima all'università e quindi ha maggiore età.

La discriminazione dunque, appalesandosi come ingiustificabile, oltre che con i principi costituzionali si mostra in contrasto, altresì, con i fondamenti giuridici dell'Unione Europea.

Il diritto comunitario prevede il principio cardine della parità di trattamento e il divieto di ogni discriminazione.

L'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea vieta "qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali". L'art. 13 del Trattato della Comunità europea (TCE) prevede che gli organi comunitari possano prendere le misure necessarie per combattere tali discriminazioni.

In materia di lavoro e previdenza, tali principi sono stati sanciti con la **Direttiva quadro sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro del 27 novembre 2000 (2000/78/CE)**. Tale direttiva mira "a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento" (articolo 1).

Se "(i)l divieto di discriminazione **basata sull'età** costituisce un elemento essenziale per il perseguimento degli obiettivi definiti negli orientamenti in materia di occupazione e la promozione della diversità nell'occupazione", la

Direttiva precisa tuttavia che "in talune circostanze, delle disparità di trattamento in funzione dell'età possono essere giustificate" e che a tal fine bisogna distinguere "tra le disparità di trattamento che sono giustificate (...) e le discriminazioni che devono essere vietate" (venticinquesimo 'considerando').

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 della Direttiva che definisce il "principio della parità di trattamento" come "l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all'articolo 1" (4), l'articolo 6 n. 1 della Direttiva sancisce il principio secondo il quale gli Stati membri possono prevedere che "le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari".

Nel caso di specie, obiettivamente, a parità assoluta di condizioni e di valenza del titolo abilitante non può esistere alcuna condizione che legittimi una deroga al divieto di discriminazione "per età" nell'accesso al lavoro anche in considerazione del fatto che il contrasto tra la finalità perseguita dalla chiusura delle graduatorie permanenti e la loro trasformazione in graduatorie ad esaurimento, come prevista dall'art. 605 della Legge n. 296/2006, non trova alcuna giustificazione con il carattere eccezionale del disposto dall'art. 5 bis del D.L. n. 137/2008, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 30.10.2008 n. 169 e dall'art. 1, comma 1, del D.M. 14 giugno 2012 n. 53, anzi, semmai, per quanto visto, vi contrasta apertamente.

- 3) **In via subordinata: illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2011), così come convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14.**

E' appena il caso di precisare che tutti i motivi che precedono sono correlati ad una interpretazione della normativa vigente palesemente violata da parte dell'Amministrazione con l'emanazione dei provvedimenti impugnati.

Ove, però, si dovessero ritenere i provvedimenti legittimi, in quanto adottati in conformità della legge, diversamente interpretata dall'adito Tribunale rispetto a quanto sostenuto dai ricorrenti, è ovvio che dovrà reputarsi la normativa in questione viziata da illegittimità costituzionale sotto molteplici profili (violazione artt. 3 e 97 e 117, I comma, Costituzione).

In buona sostanza, il legislatore nel disciplinare la fase di raccordo tra il vecchio ed il nuovo sistema di reclutamento dei docenti della scuola italiana, e cioè tra la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed il nuovo sistema ancora lungi dal venire, ha sicuramente un'ampia discrezionalità nel determinare le norme di transizione, ma pur sempre nel rispetto degli ovvi limiti di ragionevolezza e proporzionalità.

Come è noto in base all'art. 3 della Costituzione il principio di uguaglianza impone che non si possono trattare in modo diverso situazione tra loro uguali né trattare in modo uguale situazioni diverse.

Infatti, le norme che illegittimamente diversifichino situazioni tra loro uguali non sono conformi al principio di eguaglianza che esige un trattamento identico in situazioni uguali così come impone un trattamento differenziato per situazioni non assimilabili.

La giurisprudenza costituzionale coerentemente utilizza il giudizio di eguaglianza inteso come divieto di ingiustificata diversificazione di situazioni tra loro identiche (Corte Costituzionale nn. 114/2005; 255/2006; 366/2007).

Pertanto, il trattamento diversificato di situazioni che comportino una assimilazione così come un trattamento uniforme di situazioni che esigono una differenziazione, comportano la incostituzionalità di tale disciplina per irragionevolezza.

Nel caso in esame la fissazione di un limite temporale (ossia l'anno accademico 2010/2011) ai fini delle verifica dei requisiti per essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, e quindi per lavorare, in assenza, peraltro, di alcun altro canale in tempi certi per poter soltanto accedere all'insegnamento, **omette di considerare completamente la peculiare situazione dei docenti in possesso della laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita a parità di condizioni con i docenti già inclusi nelle graduatorie per aver frequentato il vecchio ordinamento.**

E' ovvio che non avere tenuto conto di tale peculiarità, ma avere disciplinato in modo differenziato situazioni legittimanti tra loro identiche e dunque con conseguenze diversissime, comporta la sicura incostituzionalità delle legge per irragionevolezza

Qualsiasi normativa che ometta di considerare che vi è identità di requisiti quanto all'accesso nelle graduatorie ad esaurimento tra i docenti laureati in Scienze della formazione Primaria inclusi ed esclusi dalle stesse, è sicuramente in contrasto con i principi costituzionali contenuti nell' art. 3 della Costituzione per violazione del principio della ragionevolezza.

Infatti per tale categoria di docenti, che, si ribadisce, al di fuori delle graduatorie ad esaurimento non ha altre possibilità di accedere all'insegnamento pubblico, la normativa che stabilisce l'anno del conseguimento della laurea quale "limite" per l'ingresso nelle graduatorie, pur a parità di requisiti, non può che comportare delle conseguenze ingiustificate e gravosissime.

Quanto alla violazione dell'art. 97 Costituzione è evidente che ogniqualvolta si individuino una normativa discriminatoria e cioè irrazionalmente danneggiante alcuni soggetti, il principio costituzionale dell'imparzialità e del buon andamento della P.A. è travolto.

Peraltro è anche da considerare che la normativa, sostanzialmente retroattiva per gli effetti che produce, ha violato i principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto così come elaborati anche dalla giurisprudenza Comunitaria.

Infatti è stata disattesa la legittima aspettativa dell'inserimento nelle graduatorie, e dunque della possibilità di poter accedere all'insegnamento mezzo di vita al quale legittimamente aspirano, per i ricorrenti senza tenere conto che i medesimi, **in base alla normativa pregressa, e comunque ancora vigente, avevano maturato il requisito per essere inclusi nelle graduatorie con riserva frequentando un corso di studi abilitante all'insegnamento, diritto eliminato con una normativa avente chiaramente effetti ed efficacia retroattiva.**

Al riguardo la Corte Europea ha chiarito che il legislatore nazionale può abrogare diritti quesiti solo ove sussistano motivi imperativi d'interesse generale, idonei comunque ad avere un effetto retroattivo.

Ne consegue che risulta violato anche il parametro costituito dall'art. 117, I comma, Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione europea, come interpretato dalla corte di Strasburgo (sentenza del 14 giugno 2011 Agrati ed altri c/Italia).

In sostanza si ritiene doveroso chiedere al Giudice di rimettere la corrente questione alla Consulta per la non manifestamente infondata questione d'illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2011), così come convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 per violazione degli articoli 3, 38 e 97 costituzione (violazione del principio di uguaglianza, della parità di trattamento, di ragionevolezza legislativa, dell'universalità ed uniformità della previsione, del giusto procedimento e del buon andamento) nella parte in cui non consente ai docenti in possesso di laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita in anni accademici successivi all'a.a. 2010/2011, ma iscritti nel cd. vecchio ordinamento, di avvalersi dei requisiti maturati e maturandi con la frequenza del predetto corso di studi, secondo la disciplina vigente.

I ricorrenti chiedono, dunque, in via subordinata, che il Magistrato Voglia sollevare eccezione in tal senso.

Con riserva di approfondire ed illustrare ulteriori profili di illegittimità costituzionale.

Per quanto sopra ampiamente esposto, i ricorrenti, rappresentati, difesi e domiciliati come in atti, chiedono che

VOGLIA L'ILL.MO GIUDICE UNICO DEL LAVORO

Reiectis adversis

- 1) accertare la nullità e/o l'illegittimità con conseguente disapplicazione:
-del D.M. n. 53 del 14 giugno 2012 nella parte in cui non consente l'inserimento nella fascia aggiuntiva alla terza (o fascia IV), nemmeno con riserva, per coloro che hanno conseguito il titolo abilitante in Scienze della Formazione Primaria, pur essendo stati iscritti al vecchio ordinamento, oltre l'anno accademico 2010/2011 (e cioè oltre marzo 2012) o, per l'iscrizione con riserva, risultano

iscritti al corso di laurea in Scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento), alla data di scadenza del bando;

-del D.M. n. 235 del 01 aprile 2012 nella parte in cui non consente alcun nuovo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per gli aa.ss. 2014/2017;

-del provvedimento generale di "non ammissione" delle singole parti ricorrenti dalla procedura indetta con DM n. 235/2014, pubblicato dall'USR Toscana-Ufficio XV Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa in data 22.08.2014 contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive nonché delle graduatorie ad esaurimento definitive della provincia di Pisa valide per gli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, fascia aggiuntiva alla III (o fascia IV), scuola dell'infanzia e primaria nonché del sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria in relazione ai titoli da ciascuna ricorrente posseduti, così come pubblicate con provvedimento prot. n. 2691/C10 del 22.08.2014.

2) e per l'effetto ad accertare e dichiarare il diritto della ricorrenti e pronunciare la relativa condanna nei confronti dell'Amministrazione scolastica ad inserire le ricorrenti anche con riserva (in quest'ultimo caso se in attesa del conseguimento della Laurea in Scienze della Formazione Primaria) nelle Graduatorie ad esaurimento fascia aggiuntiva alla III (o fascia IV), così come pubblicate in via definitiva dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Pisa valide per il conferimento degli incarichi a tempo determinato ed indeterminato negli aa.ss. 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 includendovi i nominativi delle ricorrenti nell'elenco dei docenti ivi inseriti per la scuola dell'infanzia e primaria nonché del sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria in relazione ai titoli da ciascuna posseduti;

3) in via subordinata ritenuta la non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità, di cui in premessa, rimettere alla Corte Costituzionale gli atti per giudicare l' illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 2-ter del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2011), così come convertito dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14;

4) vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Si producono mediante deposito in cancelleria:

- 1) D.M. n. 53 del 14.06.2012;
- 2) D.M. n. 235 del 01.04.2014;
- 3) Provvedimento di pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive della Provincia di Pisa (decreto n. 2691/C10 del 22.08.2014) e relative graduatorie ad esaurimento definitive, IV Fascia, Infanzia e Primaria.
- 4) Provvedimento di non ammissione delle ricorrenti pubblicato contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento definitive della Provincia di Pisa (decreto n.2691/C10 del 22.08.2014)

Ai sensi delle vigente normativa si dichiara che il presente procedimento ha un valore di euro 26.000,00 ma lo stesso è esente dal pagamento del C.U. in quanto le ricorrenti ed i loro nuclei familiari non hanno un reddito superiore ai limiti normativamente previsti come da autocertificazioni allegate.

Pisa, li 20 settembre 2014



(Avv. Nino RUSCITTI)

Deposito
26 SET. 2014
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Roberto Firsirotu

CHIARA CIABATTINI MANDATO

Il/la sottoscritto/a CHIARA CIABATTINI nato/a a MONTEVARECHI prov. AR il 12/2/1980
e residente a VECLIANO prov. PI Codice Fiscale

delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento nei confronti del MIUR l'Avv. Nino Ruscitti del foro di Sulmona munendolo di ogni potere di legge di talchè non se ne possa escludere nessuno ed in particolare quello di sottoscrivere il ricorso, depositarlo, dispiegare eventuale domanda riconvenzionale, rinunciare agli atti del giudizio ed all'azione, presentare eventuale querela di falso, transigere la controversia e quietanzare.

Autorizzo il medesimo difensore al trattamento ed alla conservazione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili in relazione all'incarico conferito così come previsto dalla normativa vigente.

Dichiaro di eleggere domicilio presso e nello studio del medesimo in Viale Roosevelt n. 14 a Sulmona (Aq).

(NOME COGNOME IN STAMPATELLO)

CHIARA CIABATTINI

(firma)

Chiara Ciabattini

È autentica
procuratore



Se

Scad.

26 SET. 2014

IL FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO

MANDATO

La sottoscritta Lopes Maria Grazia nata a Gela prov. Caltanissetta il 02/11/1981 e residente a Gela prov. Caltanissetta Codice Fiscale LPS MGR81S 42D960R

Delego

a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento nei confronti del MIUR l'Avv. Nino Ruscitti del foro di Sulmona munendolo di ogni potere di legge di talchè non se ne possa escludere nessuno ed in particolare quello di sottoscrivere il ricorso, depositarlo, dispiegare eventuale domanda riconvenzionale, rinunciare agli atti del giudizio ed all'azione, presentare eventuale querela di falso, transigere la controversia e quietanzare.

Autorizzo il medesimo difensore al trattamento ed alla conservazione dei dati personali ed in particolare di quelli sensibili in relazione all'incarico conferito così come previsto dalla normativa vigente.

Dichiaro di eleggere domicilio presso e nello studio del medesimo in Viale Roosevelt n. 14 a Sulmona (Aq).

MARIA GRAZIA LOPES

(firma) Maria Grazia Lopes

*E' autentico
m o m*

20

20 GEN 2014

Il Firmatario

20/01/2014





TRIBUNALE DI PISA

SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

letto il ricorso che precede, visti gli artt. 415 e segg. c.p.c.,

FISSA

per la comparizione delle parti l'udienza del 19/02/2015 ore 10:00 ,
disponendo che il ricorso ed il presente decreto vengano notificati al
convenuta a cura del ricorrente nei termini di cui all'art. 415 c.p.c.

Avverte il convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima
di detta udienza.

Pisa, 01/10/2014

IL GIUDICE del LAVORO

Dott. Elisabetta Tarquini

ACCETTATO
L. 1. 10. 14

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Margherita Micò



E' copia conforme all'originale
in possesso di questo ufficio, e
si rilascia a richiesta dell'A.v.
NINO RUSSETTI

PISA, li

7 GEN 2014

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Margherita Micò



